REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Piergiorgio DELLA VENTURA Presidente

Rossella CASSANETI Consigliere relatore

Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. **61006** nel Registro di Segreteria, promosso da **OMISSIS,** nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS (C.F. OMISSIS) e residente in OMISSIS (OMISSIS) in via OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Bonaiuti (c.f. BNTPLA66B05C745M; pec: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Ricardo Grazioli Lante n. 16, giusta delega in calce all'atto d'appello -appellante;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma al Viale dell'Esercito n. 186 nonché presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 - resistente;

AVVERSO la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio n. 479/2022, depositata il 1° luglio 2022, non notificata;

VISTO l'atto d'appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 20 ottobre 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Giulia Romagnoli, il relatore cons. Rossella Cassaneti e per l'appellante l'Avv. Massimo Silvestri per delega dell'Avv. Paolo Bonaiuti, non comparso nessuno per il Ministero appellato;

RITENUTO in FATTO

Con la sentenza impugnata la Sezione Giurisdizionale regionale per il Lazio ha respinto il ricorso, presentato dall'odierno appellante, rivolto avverso i decreti del Ministero della Difesa n. 33 del 2014 e n. 151 del 2016, con cui la predetta Amministrazione ha, rispettivamente, riconosciuto l'aggravamento dell'infermità dipendente dal servizio militare svolto fino all'anno 1997 -per la quale l'appellante aveva già percepito indennità una tantum pari a due annualità di 8^ categoria tabella B per effetto del decreto n. 248/2004- con concessione di tre annualità di 8^ categoria tabella B e respinto l'ulteriore successiva domanda di aggravamento perché reputato non sussistente dalla CMO che aveva sottoposto il OMISSIS ad apposita visita collegiale. La questione sottoposta al giudice di primo grado ha riguardato, quindi, il preteso diritto all'attribuzione di pensione privilegiata vitalizia, anziché del mero trattamento indennitario ricevuto dal OMISSIS, in conseguenza dell'aggravamento, riconosciuto

sussistente in sede amministrativa ma reputato immeritevole di classificazione in tabella A, della patologia contratta durante il servizio militare e riconosciuta dipendente da causa di servizio. Per la definizione della questione in parola il medesimo giudice di primo grado si è avvalso del parere tecnico acquisito dall'UML presso il Ministero della Salute.

Nell'atto d'appello le censure, formulate come un unico motivo di impugnazione, sono articolate come segue: *"Violazione di legge consistente in mancata, falsa ed errata applicazione degli artt. 64 e segg. legge 1092/73, con violazione di legge per mancata applicazione delle tabelle pensionistiche e dei criteri di applicazione, difetto di istruttoria, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria. Vizio nei presupposti. Violazione del principio di governo delle prove ex artt. 164 e 165 codice di giustizia contabile"*. A sostegno di tale motivo d'appello, la Difesa del OMISSIS si è lungamente soffermata su di una serie di critiche mosse alla valutazione tecnica eseguita dall'UML interpellato dal primo giudice quale c.t.u., al fine di rilevare a carico dell'avversata decisione, l'apparenza della motivazione su di un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, con conseguente domanda di annullamento della medesima decisione e -se del caso, rimessione degli atti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 170 C.G.C., avendo la Sezione territoriale *"posto alla base della motivazione [...] un presupposto chiaramente errato consistente nell'aver convalidato e condiviso il parere acquisito in corso di causa"*,

risentendo del *"mancato confronto di natura tecnica, dal punto di vista medico legale con conseguente travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità manifesta che si traducono in eccesso di potere, difetto di motivazione"*. Le argomentazioni e le conclusioni versate nell'atto d'appello vengono -ad avviso dell'appellante- confortate da varie decisioni delle Sezioni giurisdizionali d'appello, in esso richiamate.

In data 19/10/2026 ha trasmesso memoria difensiva il Ministero della Difesa, in cui riproposta la ricostruzione fattuale della vicenda che ha condotto alla pronuncia dell'avversata sentenza e compendiate le doglianze dell'appellante ad essa rivolte, si osserva che tali lamentele investono questioni di fatto, non deducibili nel giudizio d'appello contabile, per cui si conclude perché la Sezione voglia *"in via preliminare dichiarare inammissibile il presente gravame, in quanto proposto a censura di questione di fatto, qual è la dipendenza dal servizio dell'infermità sofferta, e comunque rigettarlo perché privo di giuridico fondamento non ricorrendo i presupposti indicati dalla Sentenza n.10/2000/QM delle Sezioni Riunite di Codesta Corte in ordine al vizio di motivazione apparente per il quale è consentito il gravame in appello e per l'effetto confermare la Sentenza de qua"*.

L'Avv. Massimo Silvestri ha rilevato la tardività della memoria difensiva del Ministero della Difesa ed ha insistito per l'accoglimento dell'atto d'appello.

Il giudizio è passato, quindi, in decisione.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. L'appello, rivolto avverso la sentenza n. 479/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio -le cui statuizioni sono sintetizzate nella premessa in fatto- presenta un primo, rilevantissimo, profilo d'inammissibilità perché proposto oltre i termini di legge. Ai sensi dell'art. 178 C.G.C., l'atto di appello deve essere proposto entro: un termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza effettuata alla controparte dalla parte che ne ha interesse; un termine lungo decorrente, in mancanza di notificazione, dalla pubblicazione della decisione. I termini di legge, ai sensi dell'art. 178, commi 1 e 2 C.G.C. sono perentori, per cui l'impugnazione è tempestiva quando l'atto è validamente notificato nei termini alla controparte o ad almeno una controparte. Se i termini non sono rispettati la parte decade dalla possibilità di impugnare e la sentenza passa in giudicato; decadenza e inammissibilità sono anche rilevabili d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo mentre la costituzione dell'appellato non sana la tardività (Sez. II d'Appello, sent. n. 120/2023 e giurisprudenza in essa richiamata).

In specie la sentenza appellata, non notificata, è stata depositata il 1/7/2022 ed il gravame è stato notificato via p.e.c. al Ministero della Difesa il 23/7/2023, quando il termine lungo sopra ricordato, era già scaduto ed il sig. OMISSIS era decaduto dalla possibilità di impugnare.

2. *Ad abundantiam*, vista la pur tardiva costituzione in giudizio del Ministero della Difesa appellato, il Collegio reputa di rilevare altresì

che l'atto d'appello sarebbe risultato comunque inammissibile ai sensi dell'art. 170 C.G.C., il quale prevede che *"Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni"*.

Sul punto, la sentenza n. 10/QM/2000 delle Sezioni Riunite di questa Corte ha avuto modo di precisare che *"il legislatore ha inteso parificare a questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti"* le questioni relative a dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, poiché già oggetto di *"un procedimento fortemente garantistico"* in sede amministrativa, sicché tali questioni possono essere dedotte in appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione.

L'esposto principio mira ad evitare che, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza, che costituisce indubbiamente un motivo di diritto, l'appellante tenti surrettiziamente di ottenere una pronuncia su una questione di fatto.

Quindi, le SS.RR. hanno puntualizzato, nella ridetta decisione, i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che:

- i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

- rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

- è possibile dedurre in appello il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente (per tale intendendosi la motivazione che si estrinseca in argomentazioni non idonee a rilevare la *ratio decidendi*);

- le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e aggravamento di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, come sopra già detto, e possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti di cui al punto precedente.

In altri termini, il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni inidonee a manifestare le ragioni della decisione (motivazione apparente), o fra loro logicamente incompatibili o, comunque, non chiare e scarsamente comprensibili.

Tali indicazioni, frutto di consolidata giurisprudenza d'appello, hanno trovato conferma dalla Corte costituzionale, la quale ha ribadito che *"ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l'appello ai soli motivi di diritto"* (ordinanza n. 84/2003) ammettendo, dunque, il controllo della motivazione solo sotto il profilo dell'esistenza, nei termini dell'assoluta omissione o

della mera apparenza, anche sotto l'aspetto della irriducibile contraddittorietà e/o dell'illogicità manifesta.

"In sintesi, è configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione quando nel ragionamento del giudice di prime cure sia evincibile un'omissione nell'esame di punti decisivi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non permettere la ricostruzione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione, essendo comunque escluso che detti vizi possano consistere nell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto quello auspicato dalla parte" (Sez. Appello Sicilia, sent. n. 69/A/2024 e giurisprudenza in essa richiamata).

Dalle considerazioni che precedono, attesa la motivazione della sentenza impugnata, che tra l'altro trova debito riscontro nell'esame degli atti, si reputa che le censure di parte appellante, seppure formalmente dirette ad inficiare l'idoneità motivazionale del provvedimento appellato, abbiano in realtà il fine esclusivo di contestare, nel merito, la decisione di rigetto, assunta dal giudice di prime cure, della pretesa pensionistica oggetto di controversia. L'appellante, cioè, nel dedurre il vizio di omessa motivazione, motivazione apparente e/o contraddittoria, in effetti richiede un inammissibile riesame di questioni di fatto e, segnatamente, della dedotta sussistenza dei requisiti di carattere medico legale, ovvero della classifica ai fini pensionistici dell'infermità sofferta dal OMISSIS in correlazione alla patologia sofferta a causa del servizio militare.

Dall'esame della sentenza impugnata si trae invece che il giudice

territoriale abbia esaurientemente e coerentemente motivato sul profilo controverso sulla scorta dell'elaborato peritale reso dall'UML presso il Ministero della salute, il cui contenuto è stato altresì articolatamente riportato nella sentenza.

In particolare, dall'impianto motivazionale della pronuncia appellata emerge che non vi è stata alcuna pretermissione delle difese articolate dal ricorrente e che il giudice ha compiutamente esaminato la documentazione sanitaria da costui prodotta in giudizio.

Più in dettaglio, il giudice di primo grado, disposta con Ordinanza n. 49/2020 CTU medico-legale a cura dell'Ufficio Medico Legale del Ministero della Salute, integrata da specialista ortopedico, espletata, nel rispetto del contraddittorio, con visita diretta in presenza del procuratore costituito (non del CTP), ne ha condiviso le determinazioni definitive, formulate dal collegio peritale dopo aver esaminato e confutato le osservazioni presentate dal perito di parte attrice, nonché vagliato la documentazione versata in atti, dando puntuale risposta ai quesiti posti con la citata ordinanza n. 49/2020.

Ebbene, il gravame basa il proprio assunto, sostanzialmente, su di una serie di critiche alla relazione consulenziale acquisita dal giudice di primo grado, lamentando che il c.t.u. incaricato non abbia adeguatamente indagato i referti clinici e strumentali prodotti dall'ex militare in sede di accertamenti sanitari per aggravamento, di cui al Verbale Mod. BL/B n. A50422736 datato 9/12/2005, come integrato in data 29/1/2007, del DMML CMO di Roma del Verbale Mod. BL/B n. A21604950 del 27/5/2016 della CMO medesima.

La Difesa dell'appellante evidenzia la mancanza di motivazione e/o la motivazione apparente in riferimento al giudizio tecnico formulato dal c.t.u., recepito e motivatamente condiviso dalla Sezione territoriale, contestando *in toto* le determinazioni medico-legali cui è pervenuto l'UML, rilevandone confusione e contraddittorietà, sia nell'esame della documentazione in atti che negli approfondimenti clinici effettuati, così ritenendo che il giudizio dell'organo consulenziale sia viziato da forzature e comunque risulti del tutto inaffidabile.

Il giudice di primo grado però, al contrario, ha compiutamente valutato l'elaborato peritale acquisito, richiamandone ampi stralci, in cui, diversamente dalle affermazioni dell'appellante, si dà atto degli esami strumentali e dei test diagnostici effettuati in sede di operazioni peritali, nonché dei confronti tra refertazione coeva o riconducibile alla data delle richieste di aggravamento, elementi che non hanno rivelato una evoluzione peggiorativa della patologia sofferta. La Sezione territoriale ha, infatti, chiarito, per sgombrare il campo da ogni dubbio, che *"…Il CTU ha precisato che la RM nel 2007 mostrava solo modeste alterazioni degenerative della fibrocartilagine triangolare del carpo, mentre nella norma risultavano le strutture tendinee capsulo legamentose del distretto interessato. E la RM effettuata nel 2016, confrontata con un esame del 2013, evidenziava un quadro immodificato …"*; ed ancora: *"… oltre alle argomentazioni scientifiche, all'esito della visita, quindi all'attualità e non solamente alla data delle domande di aggravamento, sono state valutate anche*

le prove di funzionalità del polso, tali da escludere danni permanenti e pensionabili …" (sentenza impugnata pagg. 10 e 11).

Appare, dunque, evidente come non sia ravvisabile alcuna confusione o contraddittorietà, né nella valutazione dell'UML del Ministero della Salute, né nel recepimento motivato e dettagliato delle risultanze della c.t.u. e del percorso logico e medico-scientifico sotteso al giudizio formulato dal perito d'ufficio, integrato da esperto specialista in ortopedia.

In sostanza, il gravame odierno si risolve in una critica generalizzata alle valutazioni tecniche dell'UML, di segno contrario alle aspettative attoree. Appare evidente, in particolare, che attraverso la doglianza di motivazione assente e/o apparente, venga, in realtà, surrettiziamente introdotta la questione di fatto, già indagata e decisa in prime cure, relativa alla classifica pensionistica della patologia sofferta dall'appellante, inammissibile nella presente sede d'appello.

Conclusivamente, quanto al profilo della motivazione, il Collegio ritiene che il primo giudice non sia incorso nelle violazioni indicate nel gravame di talché il sindacato sulla valutazione fattuale della vicenda è precluso in questa sede.

3. Conclusivamente, l'appello è da dichiarare inammissibile con conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 479/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio.

Le spese di lite del grado vengono compensate ai sensi dell'art. 31, 3° comma, C.G.C.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'appello e conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2026.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

(Rossella Cassaneti) — (Piergiorgio Della Ventura)

Firmata digitalmente — Firmata digitalmente

Depositata in Segreteria il

27 ottobre 2026

P. Il Dirigente (Dott. Massimo Biagi)

Firmata digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(Piergiorgio Della Ventura)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il

27 ottobre 2026

p. il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 27 ottobre 2026

P. il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco